

COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 DEL 11/06/2020 COPIA

OGGETTO: Bilancio di previsione 2020/2022. TARI 2020. Decisioni.

L'anno **duemilaventi** il giorno **undici** del mese di **giugno** alle ore **19:20, Casa Comunale**, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione, seduta in prima convocazione.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Dono micor vonaci i com	John Met vehicu i consigneri.					
Ruolo	Nominativo	Presente	Assente			
Sindaco	TANCREDI GIUSEPPE	Si				
Presidente del Consiglio	DANDREA DANIELE	Si				
Vicesindaco	ACQUAFREDDA	Si				
	RAFFAELE					
Consigliere Comunale	DITRANI MICHELE	Si				
Consigliere Comunale	PALERMO GIUSEPPINA	Si				
Consigliere Comunale	AQUILA ANTONIO	Si				
Consigliere Comunale	LOPIANO GIUSEPPE Ing,	Si				
Consigliere Comunale	MELILLO GIOVANNI		Si			
Consigliere Comunale	DALESSANDRI GIOVANNI	Si				
Consigliere Comunale	LATORRACA ANGELA	Si				
	D.ssa					
Consigliere Comunale	SPINA GIUSEPPE Dott.	Si				
Consigliere Comunale	PANEBIANCO ALFONSO	Si				
Consigliere Comunale	ROMANELLI ANNA	Si				
	MARIA GIOVANNA					

|--|

Assume la Presidenza il Sig. Daniele DANDREA

Partecipa la Dott. Gerardo LUONGO - Segretario Comunale-

Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

Parere	Esito	Data	Responsabile
In ordine alla regolarità contabile	Favorevole	09/06/2020	F.to Dott.re Gerardo LUONGO
In ordine alla regolarità tecnica	Favorevole	09/06/2020	F.to Dott.re Gerardo LUONGO

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che in merito sono stati espressi i pareri da parte del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 comma 2;

La legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente** (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;

Tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la **determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti** e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" e la "**diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi** a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti";

Richiamate le delibere ARERA:

- Delibera n. 443 del 31/10/2019 "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021 "che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- Delibera 444 del 31/10/2019 "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" che approva il "Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti" (TITR).La deliberazione definisce le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 31 dicembre 2023, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 226/2018/R/RIF;
- delibera 158 del 5/05/2020, avente ad oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela del servizio di gestione integrata di rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza Covid";

Atteso che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dall'art. 138 del DL 34 del 19 maggio 2020, al 31/07/2020;

Atteso altresì che il comma 5 dell'articolo 107 del DL 18 del 17 marzo 2020 convertito nella Legge 27 del 24 aprile 2020, ha previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

Questa amministrazione, intende avvalersi della suddetta facoltà, confermando, quindi le tariffe dell'esercizio pregresso con obbligo di approvare il piano finanziario entro la fine del corrente anno.

Il quadro normativo, vigente, disciplina in materia di TARI riduzioni atipiche (disciplinate dal comma 660 art.1 della legge 147 del 2013) e tipiche.

Le prime trovano la copertura all'interno del bilancio comunale (riduzione che può essere disposta attraverso l'apposita autorizzazione di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune), le seconde, nella generalità dei contribuenti/utenti del servizio di gestione.

Dalla lettura della delibera ARERA n. 158, si evince che necessita disporre agevolazioni in materia di utenze TARI per quelle categorie di operatori economici che sono rimasti chiusi a causa di provvedimenti adottati dal Governo Centrale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

A tal fine gli uffici hanno quantificato (nota prot.3487 del 25/05/2020), l'ammontare delle riduzioni inerente la parte variabile in euro 5.261,67.

Quest'Amministrazione, ricorrendo alla facoltà concessa dall'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013, previa modifica della normativa regolamentare, intende riconoscere una maggiore agevolazione alle suddette

categorie, sotto forma di esenzione totale della TARI, limitatamente al periodo 11 marzo-11 giugno (somma di euro 16.156,76 comprensiva della riduzione di cui alla delibera ARERA).

Ovviamente necessita garantire, per l'importo totale di euro 16.156,76, le coperture finanziarie al fine di rispettare gli equilibri di bilancio.

Una tale somma può essere reperita nelle economie di spesa derivanti da quanto previsto dell'art. 109 comma 3 del DL 34/2020 (mancato pagamento del canone afferente il trasporto scolastico).

Per quanto concerne invece, altre categorie di utenza (a titolo esemplificativo uffici e studi professionali), la deliberazione ARERA, consente **senza alcun obbligo**, ai comuni, di apportare delle agevolazioni, in termini di riduzione della tariffa a seguito di specifica istanza, presentata dall'utente, che attesti la minore produzione dei rifiuti, determinata da una sospensione temporanea anche su base volontaria.

Dall'allegato alla nota dell'Ufficio Tributi, risulta che la quota annua relativa ad uffici/agenzie/studi professionali, ammonta ad euro 11.473,33.

Anche per queste categorie, quest'amministrazione, sempre ricorrendo alla facoltà concessa dall'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013, previa modifica della normativa regolamentare, intende riconoscere una maggiore agevolazione alle suddette categorie, sotto forma di **esenzione totale della TARI, per mesi due** (somma massima pari ad euro 1.912,22); resta inteso che per le suddette categorie occorrerà una specifica istanza da parte dell'utente che attesti la minore produzione di rifiuti determinata da una sospensione temporanea dell'attività anche su base volontaria. Anche in questo caso la somma viene reperita dalle economie di spesa derivanti da quanto statuito dell'art. 109 comma 3 del DL 34/2020 (mancato pagamento del canone afferente il trasporto scolastico).

Tutto ciò premesso,

Visto l'art.42 del decreto legislativo 267/00 e s.m.e.i.;

Visto l'art. 107 comma 5 del D.L. 18 marzo 2020, convertito con modificazioni nella legge 27 del 14 aprile 2020;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche;

Atteso che in sede di approvazione del Decreto Legge 17/03/2020, n.18 convertito con modificazioni nella legge 27 del 14 aprile 2020, è stato disposto il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, n. 6 del 08/06/2020 registrato al protocollo dell'Ente n. 3783 in data 09/06/2020.

Con 8 (otto) voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e 4 (quattro) astenuti (Consiglieri Latorraca, Panebianco, Spina e Romanelli)

DELIBERA

- 1. Di rendere la premessa parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
- 2. Di modificare l'art. 25 del vigente Regolamento Comunale che, tra l'altro disciplina la TARI, approvato con deliberazione n. 18 dell'8.09.2014, secondo le modalità seguenti. Viene aggiunto il comma 1 bis che recita "Limitatamente all'anno 2020 viene disposta, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 143/2013, l'esenzione per mesi 3 dal pagamento della TARI, per le attività economiche che sono state chiuse dal Governo Centrale a causa dell'emergenza epidemiologica. Sempre limitatamente all'anno 2020, viene disposta, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della legge 143/2013, l'esenzione massima per mesi 2 dal pagamento della TARI, per le categorie di utenza non domestica (a titolo semplificativo uffici, agenzie e studi professionali) che anche su base volontaria hanno sospeso in via temporanea l'attività; ciò previa specifica istanza presentata dall'utente che attesti la minore produzione dei rifiuti e la chiusura temporanea dell'attività".

- 3. Di confermare, secondo quanto dispone il comma 5 dell'art.107 del decreto Cura Italia, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019 (deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 28 marzo 2019), con l'intesa che entro la fine del corrente esercizio finanziario si provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020.
- 4. In tal caso un eventuale conguaglio, tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 verrà ripartito in tre anni a decorrere dal 2021.

Successivamente con 8 (otto) voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano e 4 (quattro) astenuti (Consiglieri Latorraca, Spina, Panebianco e Romanelli)

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio f.to Daniele DANDREA

Il Segretario Comunale f.to Dott. Gerardo LUONGO

Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito webistituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Moliterno, lì23/06/2020

Il Responsabile della Pubblicazione f.to MARCHESE MARIA

_ Certificato di esecutività

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Visti gli atti di Ufficio,

SICERTIFICA

che la su estesa deliberazione:

- E' stata altresì comunicata con lettera prot. n. del , al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli effettidell'articolo 135, comma 2, del D.lgs. n 267/2000;
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì 23/06/2020

Il Segretario Comunale

f.to Dott. Gerardo LUONGO

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo. Dalla residenza comunale, lì 23/06/2020

Responsabile SEGRETARIO COMUNALE **Dott.re Gerardo LUONGO**